

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2202 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione europea di partite di animali d'acquacoltura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni per l'importazione nell'Unione di animali d'acquacoltura. Più specificamente, l'allegato III di tale regolamento reca l'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di animali d'acquacoltura.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (CE) n. 1251/2008 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey figurino nell'elenco di cui all'allegato III di tale regolamento alla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008.
- (4) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

